



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -  
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari  
Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della  
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore  
avicolo

**e. p.c.** IZS delle Venezie sede del Centro di  
referenza nazionale per l'influenza  
aviaria presso

Commissione Europea - DG SANTE  
[Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu](mailto:Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu)

MiPAAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

**LORO SEDI**

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Revoca misure di cui al Dispositivo  
dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 e successive modifiche.**



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi*

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Revoca misure di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 e successive modifiche..

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio nazionale a seguito di conferma di 15 focolai da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 a far data 21 gennaio 2017, che hanno interessato le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed e che hanno coinvolto allevamenti di galline ovaiole, tacchini, allevamenti rurali e familiari;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 7001 del 17 marzo 2017 con il quale sono state revocate le misure contenute nel Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche, e sono state altresì disposte misure straordinarie nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna relativamente i controlli sul carico dei tacchini da carne;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 recante “Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale”;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 con il quale è stata istituita una ulteriore zona di restrizione – ZUR comprendente alcuni Comuni della Provincia di Verona e Vicenza nella quale è stato disposto, tra le misure straordinarie, il divieto di accasamento dei tacchini

e successive modifiche disposte con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 11114 del 3 maggio 2017;

CONSIDERATO che dal 12 aprile 2017 non sono stati confermati ulteriori focolai di influenza aviaria e che tutte le zone di restrizione istituite attorno ai più recenti focolai decadono in data 19 maggio 2017;

CONSIDERATO che le misure restrittive, per le caratteristiche intrinseche del settore avicolo, possono avere durata limitata al periodo considerato a rischio elevato;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

## DISPONE

### Articolo unico

1. Le misure di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 9975 del 14 aprile 2017 e sua integrazione adottata con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 11114 del 3 maggio 2017, sono revocate a far data 19 maggio 2017.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Silvio Borrello

Referenti del procedimento:  
Dott. Pierdavide Lecchini  
Dott.ssa Olivia Bessi